

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 15/09/2014

Art. 1.

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra Città ed è finalizzato all'intensificazione dei rapporti economici, culturali, sociali, politici con costante riferimento alla collaborazione e alla crescita reciproca.

Art. 2

E' istituito apposito Comitato per i gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse dal Comune di Manfredonia con Enti territoriali di altri paesi europei o extraeuropei sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e ad una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo;
- curare la diffusione di una coscienza europeista fra i cittadini nella consapevolezza che solo azioni di avvicinamento e interscambio potranno consentire la costruzione di una vera unità europea;
- promuovere un approccio consapevole ai problemi dei paesi del sud del mondo allo scopo di lavorare per lo sviluppo, la pace e la fratellanza fra i popoli;
- promuovere Patti di amicizia, stipulati di norma con città aventi analoghe caratteristiche ed interessi, o anche Patti di fratellanza con Città e realtà territoriali con particolari caratteristiche geografiche e politiche, a sostegno della libertà dei popoli, a salvaguardia dell'identità etnica, religiosa, linguistica;

La sede del Comitato è fissata presso il Comune di Manfredonia.

Art. 3

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre avvalersi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta, sulla base della normativa vigente in materia di contributi e contabilità.

Art. 4

Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, collabora strettamente con l'Amministrazione comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato gemellaggi - d'intesa con l'Amministrazione comunale - terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5

I gemellaggi sono approvati dalla Giunta comunale con adeguata motivazione e dopo approfondita

attività istruttoria. I gemellaggi devono essere confermati dopo 5 anni dalla loro istituzione con deliberazione di Giunta comunale che attesti la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato. I rapporti non confermati dopo sei mesi dalla loro scadenza sono considerato decaduti.

I rapporti di revoca esplicita di gemellaggio in essere sono di competenza della Giunta comunale che si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso in cui nelle realtà territoriali considerate si verificano atti che violino i diritti umani e la libertà dei cittadini..

Il Sindaco o l'assessore o il consigliere delegato relaziona annualmente in Consiglio comunale sullo stato dei gemellaggi, sugli obiettivi e sulle nuove linee di intervento.

Art. 6

Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi, il presidente del Consiglio comunale, due rappresentanti del Consiglio comunale (uno per la maggioranza e uno per la minoranza), 3 rappresentanti delle categorie economiche, 3 dei sindacati, 3 delle scuole cittadine, 3 di istituzioni culturali e sportive e di altre associazioni e organismi giovanili, 2 della stampa e radio o TV, 1 dell'Agenzia del turismo.

Art. 7

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva o gruppo di coordinamento composta da:

- il Presidente - delegato del Sindaco
- quattro rappresentanti del Comitato esterni al Consiglio comunale, di cui uno con funzioni di segretario;

Art. 8

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza;
- c) su richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) su richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 9

L'Assemblea del Comitato si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

Art. 10

L'Assemblea del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9

La Giunta esecutiva, di cui all'Art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente 2 componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno 3 componenti.

Art. 10

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso, telefonicamente e/o via mail.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Per ogni incontro, il Comitato dovrà redigere un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

Art. 13

In caso di scioglimento del Comitato, le eventuali attrezzature e altri beni di proprietà dell'Amministrazione, vengono riconsegnate alla stessa.